



Primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050

Scheda informativa sulla procedura di consultazione relativa alle modifiche di ordinanze

Le nuove disposizioni a livello di ordinanza derivano dalle modifiche di legge decise dal Parlamento ([FF 2016 6921](#)). La presente scheda informativa riassume le principali novità introdotte. Le modifiche delle ordinanze entreranno presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2018, a condizione che il Popolo approvi il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 nella votazione popolare del 21 maggio 2017.

L'ordinanza sull'energia viene suddivisa in più ordinanze

Ai fini di una maggiore chiarezza, l'attuale ordinanza sull'energia viene suddivisa in tre ordinanze separate. I testi di tali ordinanze sono organizzati in modo più comprensibile e snello:

- **Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEN):** disciplina l'utilizzo dei proventi della riscossione del supplemento rete. Ciò riguarda il sistema di remunerazione a copertura dei costi per l'immissione di elettricità, la remunerazione unica, i contributi d'investimento e il sostegno ai grandi impianti idroelettrici esistenti.
- **Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne):** disciplina i requisiti energetici di impianti, veicoli e apparecchi.
- **Ordinanza sull'energia (OEn), revisione totale:** contiene le parti restanti dell'attuale ordinanza sull'energia.

Interesse nazionale: concretizzazione per gli impianti idroelettrici ed eolici

Secondo la nuova legge sull'energia, l'impiego delle energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione sono in linea di massima equiparati ad altri interessi di importanza nazionale. La nuova ordinanza sull'energia stabilisce, per l'energia idroelettrica ed eolica, le dimensioni e l'importanza che gli impianti nuovi ed esistenti devono avere per poter essere considerati di interesse nazionale. A questo riguardo si tiene conto non solo della produzione energetica lorda, ma anche del fatto che un impianto possa produrre in modo flessibile dal punto di vista temporale, cioè sia controllabile, e possa sgravare la rete in caso di necessità.

Secondo l'ordinanza sull'energia, gli impianti idroelettrici nuovi sono considerati di interesse nazionale a partire da una produzione media di 20 GWh/anno, gli impianti esistenti sono invece di interesse nazionale se attraverso l'ampliamento o il rinnovo raggiungono una produzione di almeno 10 GWh/anno. Gli impianti controllabili in base al fabbisogno sono di interesse nazionale a partire da una produzione di 10 GWh/anno (impianti nuovi), gli impianti controllabili esistenti ampliati o rinnovati sono invece di interesse nazionale a partire da 5 GWh/anno. Le centrali ad accumulazione con pompaggio sono considerate di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.

Gli impianti eolici o i parchi eolici (in Svizzera, due terzi della produzione degli impianti eolici si registra nel periodo invernale) sono considerati di interesse nazionale se presentano una produzione media di almeno 10 GWh/anno.



Grandi impianti idroelettrici: promozione dell'aumento delle capacità produttive, sostegno alla produzione attuale

La nuova legge sull'energia prevede che i gestori di grandi impianti idroelettrici nuovi, nonché di impianti esistenti ampliati o rinnovati, con una potenza superiore a 10 MW, possano beneficiare di contributi d'investimento. Inoltre i gestori di grandi impianti idroelettrici esistenti possono beneficiare di un premio (premio di mercato) per l'elettricità che sono costretti a vendere sul libero mercato a un prezzo inferiore al costo di produzione. Nella nuova ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEN), il Consiglio federale disciplina le relative disposizioni esecutive. Per quanto riguarda il finanziamento, ai grandi impianti idroelettrici viene attribuito un trattamento prioritario: l'ordinanza prevede che l'entità massima dei contributi prevista dalla legge sia anche effettivamente a disposizione dei grandi impianti idroelettrici, ai quali possono quindi essere destinati fino a 0,3 centesimi del supplemento rete totale di 2,3 centesimi al chilowattora. A causa delle limitate risorse del Fondo per il supplemento rete, ciò significa che saranno disponibili meno risorse per altri utilizzi (come il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità).

Promozione degli impianti fotovoltaici: limiti di potenza per la remunerazione per l'immissione di elettricità e la remunerazione unica

Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'energia saranno disponibili maggiori risorse per promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Poiché la lista d'attesa relativa alla remunerazione per l'immissione di elettricità è molto lunga e l'accesso a tale sistema di remunerazione sarà possibile solo fino al 2022, solo pochi impianti potranno ancora essere ammessi a beneficiarne. Di conseguenza, gli impianti che venissero notificati solo ora non avrebbero più alcuna o probabilità di ricevere una remunerazione per l'immissione di elettricità.

Per evitare questo inconveniente, la nuova ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEN) prevede che solo gli impianti fotovoltaici più grandi, con una potenza di almeno 100 kW, siano ammessi nel sistema della remunerazione per l'immissione di elettricità. Gli impianti fotovoltaici più piccoli, con una potenza di almeno 2 kW, potranno beneficiare solo di una remunerazione unica. In tal modo il mercato degli impianti fino a 30 kW potrà continuare a mantenere la vivacità che dimostra attualmente. Ora anche i gestori di grandi impianti fino a 50 MW potranno chiedere di beneficiare della remunerazione unica, che costituirà per loro un'alternativa alla remunerazione per l'immissione di elettricità.

Rimunerazione per l'immissione di elettricità per impianti fotovoltaici: smantellamento della lista d'attesa

Per quanto riguarda il meccanismo di smantellamento della lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici che hanno richiesto la remunerazione per l'immissione di elettricità, nel progetto di ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEN) vengono proposte due varianti:

a. Priorità agli impianti già costruiti

Gli impianti già realizzati possono essere posti in cima alla lista d'attesa. Secondo l'attuale pianificazione (fine 2016), tutti i titolari di progetti di almeno 100 kW che si sono annunciati entro la



fine del 2013 per la remunerazione per l'immissione di elettricità e che hanno messo in esercizio i propri impianti entro la fine del 2014 potrebbero così approfittare della remunerazione.

b. **Smantellamento della lista d'attesa in base alla data di notifica (come finora)**

Per gli impianti di almeno 100 kW, lo smantellamento della lista d'attesa avviene sulla base della data di notifica, indipendentemente dal fatto che l'impianto sia già stato costruito o no. In questo caso non è possibile fare previsioni sulla data di notifica fino alla quale la lista d'attesa può essere smantellata. È tuttavia prevedibile sin da ora che solo alcune centinaia di impianti possano essere ammessi a beneficiare della remunerazione per l'immissione di elettricità.

Etichettatura dell'elettricità: obbligo generale di dichiarazione con garanzie di origine

Già oggi per la presentazione dell'etichettatura dell'elettricità ai consumatori finali è necessario utilizzare le garanzie di origine. Finora l'energia elettrica per la quale non erano disponibili garanzie di origine poteva essere indicata nella categoria "vettori energetici non omologabili" (la cosiddetta "elettricità grigia"). Ora questo non sarà più consentito: ogni singolo chilowattora di elettricità fornito dovrà essere comprovato con una garanzia di origine. Chi fornisce elettricità ai clienti finali dovrà quindi sempre anche annullare un numero corrispondente di garanzie di origine.

Raggruppamento ai fini del consumo proprio

Chi autoproduce energia elettrica ha anche il diritto di consumarla in proprio. Nella prassi, già oggi i consumatori finali situati nei pressi di un impianto si uniscono per utilizzare in regime di consumo proprio l'energia elettrica prodotta sul posto. Questi raggruppamenti di consumatori consentono di sfruttare in modo efficiente l'energia prodotta in modo decentrato. L'ordinanza sull'energia disciplina i rapporti di responsabilità fra proprietari fondiari, gestori dell'impianto, locatari e affittuari. In particolare, i locatari e gli affittuari, a causa della loro posizione negoziale generalmente più debole, devono essere protetti in un raggruppamento ai fini del consumo proprio con i proprietari fondiari.

Obiettivi per le emissioni di CO₂ dei veicoli

La revisione della legge sul CO₂ prevede un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli: entro la fine del 2020 le emissioni di CO₂ di automobili messe in circolazione per la prima volta dovranno diminuire fino a un valore medio di 95 g CO₂/km, quelle degli autoveicoli e dei trattori a sella leggeri fino a un valore medio di 147 g CO₂/km.

Il progetto di revisione dell'ordinanza sul CO₂ definisce quali quote del parco veicoli nuovi sono determinanti per il calcolo delle emissioni medie di CO₂ negli anni di riferimento dal 2020 al 2022 (phasing-in). Gli obiettivi indicati dovranno quindi essere raggiunti completamente solo nel 2023. Inoltre, fino al 2022, sarà possibile applicare un fattore di ponderazione ai veicoli particolarmente efficienti (supercrediti).